

Sentenza: n. 62 del 6 febbraio 2019 (deposito del 21 marzo 2019)

Materia: pubblico impiego e ordinamento civile

Parametri invocati: artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 117, terzo comma, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018),

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018).

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), per violazione dei «*principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica*», nonché degli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo censurato prevede un incentivo all'esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimetta anticipatamente dal servizio, al fine di favorire il ricambio generazionale dei dipendenti della stessa Provincia autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

La Corte costituzionale accoglie la censura avanzata dal governo per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione poiché la materia della disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato è da ricondurre all'ordinamento civile e alla norma di cui al decreto legislativo 165 del 2001 che, a propria volta, rinvia alla contrattazione collettiva (sentenze 172/2018, 160//2017, 32/2017, 251/2016).

Ribadisce la Corte che la materia, attratta dall'ordinamento civile e, in ragione delle disposizioni di cui all'articolo 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, dalle quali si ricava il principio, deve trovare la propria sede nella contrattazione sindacale tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) e le organizzazioni sindacali, al fine di realizzare gli specifici obiettivi relativi al ricambio generazionale, da definire, però, non con una previa normativa, ma con una disciplina collettiva.

Pertanto la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18/2018 (Legge di stabilità provinciale 2018).